



alle associazioni

La rivoluzione epocale Un nuovo modo di affrontare la sicurezza antincendio da parte dei professionisti



› a cura di **Sandro Marinelli**
Ingegnere, Presidente Associazione M.A.I.A.

Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei tre Decreti Ministeriali (denominati rispettivamente Decreto Controlli, Decreto GSA e Decreto Minicodice) che, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008, hanno sostituito il D.M. 10.03.1998, si è completato un processo di rinnovamento legislativo, introducendo un nuovo modo di legiferare in materia antincendio, passando definitivamente da una vecchia impostazione "prescrittiva" ad una nuova impostazione "prestazionale".

Dalla vecchia impostazione "prescrittiva" alla nuova impostazione "prestazionale"

I tre Decreti sopra citati, datati il 1 settembre 2021, il 2 settembre 2021 ed il 3 settembre 2021 (pubblicati rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali del 25 settembre 2021, del 4 ottobre 2021 e del 29 ottobre 2021) sanciscono definitivamente il passaggio da un'impostazione normativa tradizionale, basata su prescrizioni che il legislatore imponeva e che i professionisti dovevano necessariamente ed obbligatoriamente osservare – ricorrendo in casi estremi all'istituto della deroga – ad un approccio normativo sostanzialmente diverso, basato su analisi ingegneristiche,

nelle quali **il professionista diventa protagonista**, adottando quelle soluzioni progettuali che, senza venir meno agli obiettivi di sicurezza, consentono una maggior flessibilità ed un miglior adattamento alle reali condizioni di un'attività lavorativa. In realtà, con il D.M. 10/03/1998 era stato fatto un primo tentativo di emanare una sorta di Regola Tecnica Orizzontale (RTO) che definisse "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro" validi per tutte le attività lavorative, sia per quelle soggette alle autorizzazioni preventive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e sia per quelle non soggette alle autorizzazioni preventive, indipendentemente dal fatto che le attività stesse fossero normate o non normate con Regole Tecniche specifiche.

Tuttavia, il D.M. 10/03/1998 non era stato esaustivo nel definire alcuni aspetti, ad esempio quelli progettuali, che, all'epoca, potevano sembrare troppo innovativi e quasi "rivoluzionari" rispetto ad un consolidato e tradizionale sistema normativo prescrittivo che basava il suo "successo" sul rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, solo per le attività soggette alle autorizzazioni preventive, tralasciando del tutto di occuparsi delle attività non soggette alle autoriz-



zazioni preventive. Ci sono voluti anni affinché l'intero mondo dell'antincendio metabolizzasse un concetto, molto affermato nel mondo anglosassone, che il perno su cui si basa la sicurezza di un'attività lavorativa, e dei lavoratori in essa impegnati, è quello costituito dalla **"gestione della sicurezza" in esercizio** e non può certamente limitarsi alla sola autorizzazione preventiva che si soffermava prevalentemente, per non dire esclusivamente, solo su aspetti progettuali di strutture ed impianti.

Del resto, l'analisi della gran parte degli incendi gravi (quelli accompagnati da numerosi morti), accaduti negli ultimi decenni in Italia, ha evidenziato che le cause originarie di tali catastrofi (Statuto di Torino, Palazzo del Vignola a Todi durante la Mostra dell'Antiquariato negli anni '80, per arrivare ai più recenti incendi all'Ospedale Galeazzi di Milano ed allo Stabilimento Thyssenkrupp di Torino) sono state quasi sempre ascrivibili a **carenze gestionali** della sicurezza piuttosto che a **carenze progettuali** e, di conseguenza, la necessità di affrontare, sin dalla fase preliminare di progettazione di un'attività lavorativa, anche la progettazione specifica e la definizione di un adeguato Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA).

Con la pubblicazione del D.M. 3 agosto 2015 (cosiddetto "Codice di Prevenzione Incendi), così come modificato dal D.M. 18 ottobre 2019, e con la pubblicazione dei 3 Decreti citati in apertura, si può affermare che il legislatore ha definitivamente completato la rivoluzione copernicana, definendo in maniera irreversibile il passaggio da un vecchio sistema prescrittivo, ormai non più adeguato alla realtà lavorativa del Paese, ad un più flessibile e completo sistema "prestazionale" che, peraltro, consente una **crescita**

culturale e professionale nel settore antincendio, fornendo ai professionisti uno strumento che consente di studiare e proporre soluzioni di sicurezza più vantaggiose e più concretamente realizzabili per gli utenti, senza venir meno a quegli obiettivi di sicurezza che il mondo "prescrittivo" non sempre riusciva ad ottenere e difendere.

Sicurezza antincendio: materia per specialisti

In definitiva, oggi si può affermare che, dal punto di vista normativo, la pubblicazione dei 3 Decreti sopracitati, completa, come sopra affermato, il passaggio dal mondo "prescrittivo" a quello "prestazionale", ma evidenzia la necessità di gestire, ora, la parte più difficile e cioè far camminare i 3 Decreti con gambe solide e concrete, attivando una serie di **trasformazioni professionali ed organizzative nel mondo dell'antincendio**, partendo dall'istituzione della figura del Tecnico Manutentore Qualificato, ai controlli operativi sul SGSA da parte di Ispettori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Ispettori che andranno formati), per finire all'aggiornamento del mondo professionale (progettisti, consulenti, asseveratori, ecc.), figure senza le quali non potrà arrivare a compimento questa nuova impostazione, che costituisce la vera e propria rivoluzione epocale nel mondo dell'antincendio.

Ogni operatore che agisce nel mondo dell'antincendio, dovrà fare la sua parte senza tentennamenti e con la chiara percezione di vivere un cambiamento epocale irreversibile che renderà l'antincendio materia esclusiva per specialisti e non più terra di scorribande anche per operatori poco professionali e senza scrupoli. ■



ASSOCIAZIONE M.A.I.A.

VIA GIAN BATTISTA VICO, 29
20010 CORNAREDO (MI)
WWW.ASSOCIAZIONEMAIA.ORG

SEGRETERIA AREA FORMAZIONE:
CELL 333 6429354 • FAX 059 83.95.569
FORMAZIONE@ASSOCIAZIONEMAIA.ORG

SEGRETERIA AREA AMMINISTRAZIONE:
TEL +39 02 93.56.30.62 • FAX +39 02 93.56.26.17
SEGRETERIA@ASSOCIAZIONEMAIA.ORG